TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 579

Utilizzazione in altri compiti o funzioni

Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia disponibilita' di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneita'. L'inidoneita' permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformita' a quanto previsto dagli articoli 71 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio medico accerta anche l'idoneita' a nuovi compiti. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianita'.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, non più in vigore dal 5 luglio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	Terza — Personale
Titolo	II — Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Capo	V — Utilizzazione e dimissioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-579-utilizzazione-in-altri-compiti-o-funzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it